

**SWISS EQUESTRIAN**

Postfach 726, Papiermühlestrasse 40 H, CH-3000 Bern 22  
+41 (0)31 335 43 43, info@swiss-equestrian.ch, swiss-equestrian.ch



# **REGOLAMENTO GENERALE (RG)**

## **SWISS EQUESTRIAN**

**Stato 17.12.2025**

**(valido a partire dal 01.01.2026)**

## Indice del contenuto

<b>1.</b>	<b>In Generale .....</b>	<b>5</b>
1.1	Basi e campo d'applicazione .....	5
1.2	Carattere obbligatorio e subordinazione.....	5
1.3	Regolamenti, direttive e progetti .....	5
1.4	Manifestazioni .....	6
1.5	Disposizioni inerenti alle manifestazioni.....	6
1.6	Calendario delle manifestazioni.....	6
1.7	Manifestazioni anti-regolamentari .....	6
1.8	Incontri interni, allenamenti e gare d'allevamento.....	6
1.9	Gare.....	6
1.10	Risultati .....	7
1.11	Classifica.....	7
1.12	Classifica in caso di squalifica.....	7
1.13	Premiazione.....	7
1.14	Protezione degli animali.....	7
1.15	Etica.....	8
<b>2.</b>	<b>Funzioni ufficiali .....</b>	<b>8</b>
2.1	Ufficiali.....	8
2.2	Giuria.....	8
2.3	Presidente di giuria.....	8
2.4	Competenze della giuria.....	8
<b>3.</b>	<b>Proposizioni per le manifestazioni .....</b>	<b>9</b>
3.1	Contenuto delle proposizioni.....	9
3.2	Invio delle proposizioni.....	9
3.3	Approvazione delle proposizioni.....	9
3.4	Modifica delle proposizioni.....	9
3.5	Restrizioni chilometriche .....	9
<b>4.</b>	<b>Iscrizioni .....</b>	<b>10</b>
4.1	Responsabilità.....	10
4.2	Forma delle iscrizioni.....	10
4.3	Termine d'iscrizione .....	10
4.4	Numero massimo d'iscrizioni risp. di partenze.....	10
4.5	Ritiro dell'iscrizione.....	11
4.6	Cambiamento di amazzone/cavaliere, di guidatrice/guidatore e di cavallo ...	11
4.7	Iscrizioni oltre il termine d'iscrizione .....	<b>Fehler! Textmarke nicht definiert.</b>
4.8	Tassa d'iscrizione, tasse per l'organizzazione .....	11
4.9	Rimborso della tassa d'iscrizione .....	11
4.10	Riserve delle organizzatrici/degli organizzatori.....	11
<b>5.</b>	<b>Organizzazione delle manifestazioni.....</b>	<b>12</b>

5.1	Comitato di organizzazione.....	12
5.2	Incarichi e competenze del comitato di organizzazione.....	12
5.3	Servizi.....	12
<b>6.</b>	<b>Cavalli.....</b>	<b>13</b>
6.1	Definizioni.....	13
6.2	Registro dello sport.....	13
6.3	Vaccinazioni.....	14
6.4	Doping di cavalli e giumente gravide e durante il periodo dell'allattamento....	14
6.5	Possessore ris. proprietario.....	14
6.6	Cambiamento di proprietaria/proprietario.....	14
6.7	Cambiamento di nome.....	14
6.8	Modifiche.....	14
6.9	Tasse relative al registro dello sport.....	15
6.10	Qualifica del cavallo.....	15
<b>7.</b>	<b>Concorrenti.....</b>	<b>15</b>
7.1	Qualifica delle/dei concorrenti.....	15
7.2	Partecipazione a manifestazioni internazionali.....	15
7.3	Brevetto/Licenza.....	15
7.4	Ritiro del brevetto o della licenza.....	15
7.5	Tenuta.....	16
7.6	Pubblicità.....	16
7.7	Doping umano.....	16
7.8	Identificazione Para-Equestre (PEID).....	16
7.9	Categorie d'età.....	17
<b>8.</b>	<b>Provvedimenti della Federazione.....</b>	<b>17</b>
8.1	Procedura e responsabilità.....	17
<b>9.</b>	<b>Proteste e Ricorsi.....</b>	<b>17</b>
9.1	Procedura e responsabilità.....	17
<b>10.</b>	<b>Disposizioni finali.....</b>	<b>17</b>
10.1	Entrata in vigore.....	17
10.2	Pubblicazioni.....	18
<b>11.</b>	<b>Allegato I – Provvedimenti della Federazione.....</b>	<b>19</b>
11.1	Verstöße.....	19
11.2	Provvedimenti della giuria.....	20
11.3	Provvedimenti degli organi sotto la giurisdizione della federazione.....	21
<b>12.</b>	<b>Allegato II – Proteste e Ricorsi.....</b>	<b>22</b>
12.1	Oggetto delle proteste.....	22
12.2	Legittimazione attiva.....	22
12.3	Forma delle proteste.....	22
12.4	Anticipo delle spese.....	22

12.5	Risoluzione delle proteste .....	22
12.6	Non validità delle proteste.....	23
12.7	Diritto di ricorso.....	23
<b>13.</b>	<b>Allegato III – Procedura da adottare in caso di sanguinamento dei cavalli.....</b>	<b>23</b>

## **1. In Generale**

### **1.1 Basi e campo d'applicazione**

<sup>1</sup>Il Regolamento Generale (RG) di Swiss Equestrian si basa su:

- a) gli statuti di Swiss Equestrian;
- b) il regolamento di organizzazione di Swiss Equestrian;
- c) Le linee guida di Swiss Equestrian;
- d) Il Codice etico di Swiss Equestrian
- e) il regolamento veterinario di Swiss Equestrian;
- f) Il Regolamento Generale della Federazione Equestre Internazionale (FEI)
- g) La legislazione svizzera sulla protezione degli animali.

<sup>2</sup> Termini

- a) Dove nel testo è menzionato il/la presidente di giuria, vale lo stesso anche per l'ufficiale competente (DT, giudice capo, ecc.) della disciplina in questione
- b) Dove è indicata la giuria, ciò si applica anche a una diversa denominazione dell'organo composto dagli ufficiali responsabili della prova o del concorso.

<sup>3</sup>Il RG è valido per tutte le discipline di cui si occupa Swiss Equestrian

<sup>4</sup>Il RG si applica anche alle associazioni o federazioni riunite in una disciplina ufficiale di SE, che non sono gestite e organizzate tramite le piattaforme di SE.

Gli articoli da 1.10 a 1.13 nonché da 2 a 5, e 12, che regolano lo svolgimento delle manifestazioni (incl. ufficiali, programma, iscrizione, svolgimento, rilevamento dei risultati), non si applicano a queste discipline.

Tali disposizioni sono contenute nei regolamenti SE della rispettiva disciplina.

### **1.2 Carattere obbligatorio e subordinazione**

<sup>1</sup>Qualsiasi persona o gruppo di persone, associazione o società che organizza un incontro ippico nell'ambito di una delle discipline regolamentate dal presente RG, o che vi partecipa, sottostà al RG, nonché ai regolamenti e alle rispettive direttive e riconosce la competenza della giurisdizione della federazione.

<sup>2</sup>Qualsiasi persona o gruppo di persone che partecipa a una manifestazione internazionale sottostà agli statuti, ai regolamenti e all'ordine giuridico della FEI o della federazione internazionale competente per la disciplina in questione.

<sup>3</sup>Swiss Equestrian può emanare disposizioni complementari per le manifestazioni internazionali.

<sup>4</sup>Ogni sanzione/sospensione pronunciata dalla FEI nei confronti di un'atleta o di un atleta viene automaticamente applicata da Swiss Equestrian. La sospensione viene estesa a tutte le competizioni nazionali e per la stessa durata. Swiss Equestrian può, se le circostanze lo giustificano, avviare una procedura disciplinare nazionale e pronunciare misure complementari.

### **1.3 Regolamenti, direttive e progetti**

<sup>1</sup>Ciascuna disciplina è regolata da un regolamento, da una direttiva e da un progetto.

<sup>2</sup>I Comitati tecnici sono responsabili per i regolamenti, le direttive e i progetti della propria disciplina.

<sup>3</sup> I comitati tecnici decidono in merito al contenuto dei regolamenti, delle direttive e dei progetti.

<sup>4</sup> La procedura e la frequenza delle modifiche dei regolamenti e delle direttive è definita nel regolamento sulla procedura da seguire in caso di modifica dei regolamenti (COREG)

#### **1.4 Manifestazioni**

<sup>1</sup> Con manifestazione si intendono tutti gli incontri equestri, che sono soggetti a Swiss Equestrian o che applicano i suoi regolamenti.

<sup>2</sup> Le condizioni di partecipazione sono stabilite nei regolamenti e nelle direttive.

#### **1.5 Disposizioni inerenti alle manifestazioni**

<sup>1</sup> Le disposizioni seguenti valgono per tutte le manifestazioni :

- le gare si devono svolgere secondo il RG, i relativi regolamenti e le direttive;
- tutte le tasse, i contributi e i diritti organizzativi stabiliti dall'assemblea dei membri di Swiss Equestrian devono essere pagati secondo le disposizioni contributive;
- per tutte le gare di sport equestri che sottostanno a Swiss Equestrian e che prevedono ostacoli e/o salti a partire da 45 cm, una veterinaria/un veterinario di concorso deve essere obbligatoriamente sul posto, come previsto dal regolamento veterinario.

#### **1.6 Calendario delle manifestazioni**

<sup>1</sup> Ogni anno Swiss Equestrian emette delle direttive per la definizione del calendario delle manifestazioni di Swiss Equestrian.

#### **1.7 Manifestazioni anti-regolamentari**

<sup>1</sup> Una manifestazione è considerata anti-regolamentare nel caso in cui è soggetta al RG, ma non soddisfa le condizioni ai sensi dei punti 1.4 e 1.5.

<sup>2</sup> Le persone e le società che organizzano una manifestazione anti-regolamentare, le/gli ufficiali, nonché le/i concorrenti e le proprietarie/i proprietari dei cavalli che vi partecipano, commettono un'infrazione e saranno sanzionate/sanzionati.

#### **1.8 Manifestazioni interne, allenamenti e gare d'allevamento**

<sup>1</sup> Le competizioni interne a una società e riservate esclusivamente ai membri della società organizzatrice oppure le competizioni approvate dalla società regionale o da un'associazione della disciplina in questione, non sono considerate come manifestazioni anti-regolamentari.

<sup>2</sup> Gli allenamenti non sono considerati manifestazioni ufficiali a condizione che non prevedano né una classifica, né una premiazione.

<sup>3</sup> Le gare di allevamento, come i test sul posto, le gare di prestazione e le gare riservate alle proprietarie/ai proprietari non sono considerate manifestazioni

Eccezione: le gare promozione CH.

#### **1.9 Gare**

<sup>1</sup> Le gare sono definite nei regolamenti e nelle direttive.

## **1.10 Risultati**

<sup>1</sup> Swiss Equestrian registra i risultati secondo le indicazioni contenute nei regolamenti e nelle direttive

## **1.11 Classifica**

<sup>1</sup> Per ogni gara viene stabilita una classifica. I dettagli sono definiti nei regolamenti e nelle direttive.

<sup>2</sup> Il 30 % delle/dei partenti viene registrato come classificato

## **1.12 Classifica in caso di squalifica**

<sup>1</sup> Nel caso in cui una persona responsabile di un cavallo, e/o il cui cavallo, viene squalificato, il rango occupato dal binomio in questione non viene assegnato.

<sup>2</sup> Nei campionati svizzeri, nei campionati delle associazioni regionali e cantonali, nonché nelle gare di qualifica per tali campionati, il binomio che occupa il rango successivo si sostituisce al binomio squalificato e fa avanzare il resto dei binomi.

## **1.13 Premiazione**

La partecipazione alla premiazione sotto la forma determinata dall'organizzatrice/dall'organizzatore, in tenuta corretta, a cavallo o a piedi, è obbligatoria per tutte le classificate/tutti i classificati. La non partecipazione ha come conseguenza la perdita del premio, ma la classifica resta invariata. Per delle ragioni importanti, un'eccezione può essere ammessa dalla /dal presidente di giuria o dalla delegata tecnica/dal delegato tecnico.

## **1.14 Protezione degli animali**

### **Funzionari**

Tutte le funzionarie/tutti i funzionari che sottostanno ai regolamenti di SE e tutte le persone che agiscono in nome di Swiss Equestrian devono informare immediatamente la/il responsabile e anche la giuria, nel caso in cui durante una manifestazione di sport equestri che sottostà ai regolamenti della Swiss Equestrian si verificassero dei fatti contrari alla protezione degli animali.

### **Atlete/atleti**

Tutte le atlete /tutti gli atleti che sottostanno ai regolamenti di SE devono informare immediatamente la giuria nel caso in cui durante una manifestazione di sport equestri che sottostà ai regolamenti di Swiss Equestrian si verificassero dei fatti contrari alla protezione degli animali.

### **Protezione degli animali al di fuori di manifestazioni che sottostanno ai regolamenti Swiss Equestrian.**

Tutte le persone ufficiali che sottostanno ai regolamenti di Swiss Equestrian e che agiscono per conto di Swiss Equestrian, nonché tutti gli atleti e le atlete che sottostanno ai regolamenti di Swiss Equestrian, sostengono la protezione degli animali anche al di fuori degli eventi regolamentati da Swiss Equestrian e denunciano eventuali violazioni.

Se, a seguito di una denuncia da parte di terzi per violazioni della legge sulla protezione degli animali al di fuori degli eventi di Swiss Equestrian, una sanzione imposta da Swiss Equestrian contro atleti, proprietari, allenatori o cavalli (sospensione, multa, ecc.) viene revocata, le persone interessate rinunciano a qualsiasi richiesta di risarcimento nei confronti di Swiss Equestrian.

## **1.15 Etica**

Tutte le persone soggette ai regolamenti di SE sono tenute a rispettare le direttive in materia di etica e a comportarsi in maniera corretta e giusta dal punto di vista etico nei confronti delle altre/degli altri partecipanti e degli altri cavalli.

## **2. Funzioni ufficiali**

### **2.1 Ufficiali**

<sup>1</sup> Sono considerate/considerati Ufficiali le persone che, su mandato di Swiss Equestrian, esercitano una funzione durante una manifestazione.

<sup>2</sup> I profili delle/degli Ufficiali sono definiti nei regolamenti e nelle direttive.

<sup>3</sup> Per tutte le/tutti gli Ufficiali si applica il limite d'età di 75 anni. L'abilitazione quale Ufficiale di Swiss Equestrian termina il 31 dicembre dell'anno in cui l'Ufficiale ha compiuto 75 anni.

### **2.2 Giuria**

<sup>1</sup> Il comitato organizzativo designa una giuria per ogni manifestazione. La composizione e i compiti della giuria sono definiti nei regolamenti e nelle direttive.

### **2.3 Presidente di giuria**

<sup>1</sup> La/il presidente di giuria è responsabile dell'osservanza dei regolamenti tecnici e/o delle direttive di Swiss Equestrian e dello svolgimento corretto della manifestazione. Essa/egli presiede la giuria e decide in caso di opinioni divergenti in seno alla giuria.

<sup>2</sup> Può vietare lo svolgimento di una manifestazione qualora le installazioni tecniche fossero insufficienti.

### **2.4 Competenze della giuria**

<sup>1</sup> La giuria ha in particolare le competenze seguenti :

- a) prendere i provvedimenti necessari in caso di circostanze particolari, previa discussione con la /il presidente del comitato organizzativo quando si tratta di interrompere o di annullare una gara/manifestazione;
- b) decidere in caso di controversie e in merito a questioni legate a una gara che necessitano una decisione immediata e che non sono di competenza del comitato organizzativo;
- c) esigere che un cavallo iscritto a una gara venga presentato alla giuria per un controllo. Durante tale controllo la giuria può consultare la veterinaria/il veterinario responsabile della manifestazione in qualità di esperta/esperto;
- d) se la giuria constata la presenza di sangue sul corpo di un cavallo che si trova nel perimetro del concorso, essa deve immediatamente ordinare un controllo, eventualmente ricorrendo alla veterinaria/al veterinario responsabile del concorso quale esperta/esperto. Se il sanguinamento può essere messo in relazione ad un'azione da parte dell'amazzone-del cavaliere/della guidatrice-del guidatore o di un'altra persona nell'ambiente del cavallo, la giuria deve immediatamente squalificare il binomio. Tale decisione è definitiva e l'accaduto deve essere segnalato nel rapporto di giuria. Sono possibili ulteriori sanzioni come ammonimento o denuncia;
- e) provvedimenti secondo l'Allegato, punti 1 e 2.

### **3. Proposizioni per le manifestazioni**

#### **3.1 Contenuto delle proposizioni**

<sup>1</sup> Le proposizioni devono indicare :

- a) il luogo e la data della manifestazione;
- b) la categoria delle gare, compresa la qualificazione delle/dei concorrenti e dei cavalli, nonché le eventuali restrizioni di partecipazione;
- c) Apertura della fase di iscrizione, l'importo della tassa d'iscrizione ed eventuali spese amministrative;
- d) i dettagli relativi ai premi;
- e) il nome della /del presidente del comitato organizzatore;
- f) altre indicazioni conformemente ai regolamenti e alle direttive.

#### **3.2 Invio delle proposizioni**

<sup>1</sup> Le proposizioni vanno inviate al segretariato di Swiss Equestrian

<sup>2</sup> Le proposizioni di tutte le manifestazioni devono essere inviate almeno 4 settimane prima dell'apertura della fase di iscrizione

#### **3.3 Approvazione delle proposizioni**

<sup>1</sup> L'istanza responsabile dell'approvazione delle proposizioni è definita nei regolamenti della disciplina e nelle direttive. Con l'approvazione si attesta la conformità regolamentare delle proposizioni.

#### **3.4 Modifica delle proposizioni**

<sup>1</sup> Le proposizioni non possono più essere modificate una volta approvate e pubblicate.

<sup>2</sup> Nel caso in cui occorra correggere delle proposizioni a causa di circostanze impreviste, le modifiche apportate dovranno essere approvate dall'istanza competente e andranno inoltre comunicate tempestivamente alle/ai concorrenti con una breve giustificazione.

<sup>3</sup> Nel caso in cui le proposizioni presentino errori evidenti, sono determinanti i regolamenti e le direttive e non le proposizioni.

#### **3.5 Restrizioni chilometriche**

Le restrizioni chilometriche s'intendono a partire dal domicilio della persona partecipante sino al luogo della manifestazione, se non diversamente specificato. Esse si calcolano in linea d'aria. Un'eccezione alla restrizione chilometrica si applica per le seguenti regioni/i seguenti Cantoni: Ticino, Grigioni, Vallese.

## **4. Iscrizioni**

### **4.1 Responsabilità**

<sup>1</sup> La persona che presenta il cavallo è responsabile dell'esattezza delle iscrizioni.

### **4.2 Forma delle iscrizioni**

<sup>1</sup> Le iscrizioni devono contenere tutte le informazioni richieste e devono essere compilate nella forma prescritta da Swiss Equestrian.

Le iscrizioni non valide sono rifiutate e le tasse d'iscrizione sono a beneficio dell'organizzatrice/dell'organizzatore.

<sup>2</sup> Le iscrizioni si fondano sulle disposizioni dei regolamenti e delle direttive e devono essere inviate complete.

<sup>3</sup> Un cavallo o un attacco non può essere iscritto a più gare di quante ne possa effettivamente disputare ai sensi del regolamento e/o della direttiva.

### **4.3 Fase d'iscrizione**

<sup>1</sup> L'orario indicato nel programma per l'apertura della fase di iscrizione è vincolante.

<sup>2</sup> Al momento della redazione delle proposizioni, l'organizzatore può stabilire il numero massimo di partecipanti per prova e può modificarlo durante la fase d'iscrizione, ma non ridurlo al di sotto del numero di partecipanti già iscritti, salvo diversa disposizione nei regolamenti delle discipline. Inoltre, l'organizzatore può aumentare il numero di cavalli consentiti per partecipante durante la fase di iscrizione, salvo diversa disposizione nei regolamenti delle discipline.

<sup>3</sup> Durante la fase di iscrizione è possibile effettuare online cambi di concorrente, di cavallo o di coppia. Questa fase di modifica termina alle ore 16:00 del giorno precedente la prova corrispondente. Dopo tale termine, le modifiche possono essere effettuate solo tramite l'organizzatore.

<sup>4</sup> Le modifiche effettuate nel sistema dal concorrente durante la fase di modifica sono gratuite, salvo diversa disposizione nei regolamenti delle discipline.

<sup>5</sup> Per le modifiche effettuate presso la segreteria dell'organizzatore dopo il termine della fase di modifica può essere richiesto un costo aggiuntivo di elaborazione. Tuttavia, tale costo deve essere indicato nelle proposizioni.

<sup>6</sup> Se una partenza all'estero ufficiale all'estero decisa dalla disciplina è annullata, le/i concorrenti in questione possono iscrivere i cavalli iscritti all'estero a una manifestazione in Svizzera anche se la fase d'iscrizione è terminata, previa autorizzazione della/del responsabile della disciplina e anche se i cavalli non potranno più figurare sul programma. Se in questo modo si supera il numero regolamentare massimo di partecipanti a una gara, essa non dev'essere sdoppiata. .

<sup>7</sup> La stessa regola vale per le/i concorrenti che, dopo il termine d'iscrizione, si sono qualificate/qualificati per una finale dei campionati svizzeri o di associazioni regionali o cantonali.

### **4.4 Numero massimo d'iscrizioni risp. di partenze**

<sup>1</sup> Sono consentite al massimo due partenze al giorno per cavallo e tre partenze al massimo in due giornate consecutive, indipendentemente dalla disciplina e dal luogo dove si svolge la manifestazione.

<sup>2</sup> Eventuali ulteriori restrizioni sono possibili nei regolamenti o nelle direttive della disciplina.

<sup>3</sup> Sono fatti salvi i regolamenti della FEI o della federazione internazionale competente per la disciplina in questione.

#### **4.5 Ritiro dell'iscrizione**

<sup>1</sup> Se una/un concorrente o un cavallo iscritto non è in grado di partecipare, per una ragione qualsiasi, a una manifestazione o a una gara, la persona responsabile ha l'obbligo d'informare l'organizzazione prima dell'inizio della gara.

#### **4.6 Cambiamento di amazzone/cavaliere, di guidatrice/guidatore e di cavallo**

<sup>1</sup> Il cambiamento di amazzone/cavaliere, di conducente e di cavallo è regolato dai regolamenti e dalle direttive.

#### **4.7 Tassa d'iscrizione, tasse di partecipazione**

<sup>1</sup> La tassa d'iscrizione è l'importo da versare affinché un cavallo risulti iscritto a una gara. Le tasse di partecipazione previste nel regolamento tasse e contributi di Swiss Equestrian sono comprese nella tassa d'iscrizione.

<sup>2</sup> I dettagli sono regolati dai regolamenti e dalle direttive.

#### **4.8 Rimborso della tassa d'iscrizione**

<sup>1</sup> L'intera tassa d'iscrizione (escluse le tasse Swiss Equestrian e i contributi) deve essere rimborsata dall'organizzazione entro 60 giorni dal termine della manifestazione:

- a) in caso di annullamento della manifestazione o della gara;
- b) a tutte le/tutti i concorrenti che, a causa del rinvio della manifestazione per ragioni imperative, non potranno partecipare alla nuova data fissata;
- c) a tutte le/tutti i concorrenti che, a causa del rinvio di una gara a un giorno non previsto nelle proposizioni, non potranno partecipare alla nuova data fissata, ma questo solo per i cavalli della gara in questione;
- d) in caso di decesso della proprietaria/del proprietario, a condizione che il cavallo non parta;
- e) in caso di decesso della/del concorrente iscritta/iscritto, e a condizione che nessun'altra/nessun altro concorrente partecipi con quel cavallo;
- f) in caso di morte del cavallo prima della gara in questione.

<sup>2</sup> Se una/un concorrente è chiamata/chiamato a partire all'estero con una squadra ufficiale dopo essersi iscritta/iscritto in Svizzera, Swiss Equestrian rimborserà la tassa d'iscrizione intera, a carico della rispettiva disciplina, a condizione che la/il concorrente lo richieda.

<sup>3</sup> La tassa di iscrizione non deve essere rimborsata nel caso in cui l'iscrizione non è valida, o se al cavallo e/o alla/al concorrente vengono bloccati dopo l'avvenuta iscrizione,.

<sup>4</sup> In caso di annullamento a causa di cattive condizioni meteorologiche o per terreno impraticabile, la tassa d'iscrizione deve essere rimborsata.

#### **4.9 Riserve delle organizzatrici/degli organizzatori**

L'organizzatrice/l'organizzatore si riserva il diritto di:

- Annullare gare con un numero di iscritte/iscritti insufficiente (15 o meno), modificare l'orario di una gara, spostarla di un giorno o iniziare un giorno prima la manifestazione se il numero di iscritte/iscritti lo necessita.

- Spostare cavalli/amazzoni-cavalieri con i SoP più bassi in una categoria inferiore, in conformità con il regolamento.
- Aumentare o ridurre il numero dei premi indicati. In ogni caso devono essere consegnati il minimo dei premi indicati nel regolamento.

## **5. Organizzazione delle manifestazioni**

### **5.1 Comitato di organizzazione**

<sup>1</sup>Ogni organizzatrice/ organizzatore designa un comitato responsabile della preparazione e dello svolgimento della manifestazione.

<sup>2</sup>La / il presidente del comitato di organizzazione è responsabile della manifestazione.

### **5.2 Incarichi e competenze del comitato di organizzazione**

<sup>1</sup>La responsabilità della preparazione, dello svolgimento e del finanziamento della manifestazione compete al comitato di organizzazione.

<sup>2</sup>Gli incarichi e le competenze del comitato di organizzazione nei confronti di Swiss Equestrian sono in particolare:

- a) annunciare al segretariato di Swiss Equestrian, entro tre giorni dal termine della manifestazione, i risultati soggetti a notifica. Il segretariato di Swiss Equestrian prescrive la forma e il tipo di notifica;
- b) conservare la documentazione delle iscrizioni e le cartoline almeno per sei mesi dopo la manifestazione.

<sup>3</sup>La responsabilità finanziaria di Swiss Equestrian per manifestazioni disciplinate dal RG, dai regolamenti e dalle direttive della Swiss Equestrian è esclusa.

### **5.3 Servizi**

<sup>1</sup> Il comitato di organizzazione ha l'obbligo di predisporre il servizio sanitario e veterinario opportuno in caso di urgenze in modo di poter velocemente prestare soccorso in caso di bisogno, nonché eventuali altri servizi secondo quanto disposto dai regolamenti delle discipline e dalle direttive.

## 6. Cavalli

### 6.1 Definizioni

Salvo disposizioni contrarie a questo regolamento, il concetto di «cavallo» risp. «cavalli» include anche i pony.

*Pony*: i pony sono dei cavalli di piccola taglia la cui altezza al garrese non supera i 148 cm senza ferri oppure 149 cm con i ferri.

### 6.2 Categorie e misure nelle prove pony

<sup>1</sup> L'età minima dei pony per tutte le discipline è di quattro anni.

L'appartenenza alle categorie è determinata dalla statura al garrese (altezza al garrese rilevata senza criniera). Per i pony ferrati si detrae 1 cm dalla statura rilevata. Haflinger: vedi cifra 7.2 del Regolamento di attacchi.

<sup>2</sup> Categorie (per pony ferrati dopo la detrazione di 1 cm) :

- A fino a 120 cm di altezza al garrese
- B fino a 130 cm di altezza al garrese
- C fino a 140 cm di altezza al garrese
- D fino a 148 cm di altezza al garrese

<sup>3</sup> Per i pony delle categorie A, B, C e D di tutte le discipline, le misurazioni sono effettuate dai veterinari autorizzati da SE al momento dell'emissione del passaporto. Le misure possono essere verificate in qualsiasi momento dai veterinari stessi.

<sup>4</sup> Il certificato ufficiale di misurazione del pony, validato e rilasciato da un veterinario ufficiale SE che ha seguito il corso di identificazione, è obbligatorio per poter partecipare a prove pony regolamentate da SE in Svizzera. Questo certificato deve poter essere presentato in qualsiasi momento.

<sup>5</sup> Eccezione: vedi cifra 7.2 del Regolamento di attacchi.

### 6.3 Registro dello sport

<sup>1</sup> Tutti i cavalli che partecipano a manifestazioni disciplinate dai regolamenti di Swiss Equestrian devono essere iscritti al registro dello sport di Swiss Equestrian. La tassa dell'iscrizione nel registro deve essere stata pagata per l'anno corrispondente. Per le partecipazioni a manifestazioni organizzate da associazioni o federazioni riunite in una disciplina ufficiale di Swiss Equestrian (SE), ma non gestite né organizzate tramite le piattaforme di SE, si applicano disposizioni separate conformemente all'allegato del regolamento sulle tasse di SE.

<sup>2</sup> L'iscrizione al registro sportivo e l'emissione del passaporto per cavalli avvengono in conformità alle direttive di Swiss Equestrian.

<sup>3</sup> L'iscrizione di un cavallo al registro dello sport avviene una sola volta e ha durata illimitata; tale iscrizione deve tuttavia essere confermata ogni anno. È vietato reinscrivere un cavallo già iscritto al registro.

<sup>4</sup> Deve essere possibile presentare il passaporto del cavallo sul luogo della manifestazione.

## **6.4 Vaccinazioni**

<sup>1</sup> Tutti i cavalli che partecipano a manifestazioni, ai sensi dell'articolo 1.4, devono essere vaccinati conformemente alle direttive di Swiss Equestrian.

<sup>2</sup> Nel caso in cui venga constatato il mancato rispetto del piano vaccinale di un cavallo durante una manifestazione, qualsiasi partecipazione a una manifestazione successiva è vietata fino a quando non siano soddisfatte le condizioni previste nell'Allegato III del regolamento veterinario di Swiss Equestrian e il cavaliere o il proprietario non abbia presentato a Swiss Equestrian una conferma ufficiale sotto forma di una copia del piano di vaccinazione del passaporto originale del cavallo, la cui esattezza sarà stata confermata. Inoltre, il cavallo viene squalificato da tutte le prove di quella manifestazione. Eventuali premi devono essere restituiti e le tasse d'iscrizione non saranno rimborsate.

## **6.5 Doping di cavalli e giumente gravide e durante il periodo dell'allattamento**

<sup>1</sup> Tutti i cavalli che partecipano a una manifestazione di Swiss Equestrian, ai sensi dell'articolo 1.4, non possono essere sotto l'influsso di sostanze proibite dalla "FEI Equine Prohibited Substances List".

<sup>2</sup> In merito alla partecipazione alle competizioni di giumente gravide e durante il periodo dell'allattamento, fa stato il Regolamento Veterinario di Swiss Equestrian.

## **6.6 Possessore ris. proprietario**

<sup>1</sup> *Possessore*: ai sensi del RG, il concetto di possessore è identico a quello di proprietaria/proprietario, secondo il capoverso 2.

<sup>2</sup> *Proprietario*: la / il proprietario, ai sensi del RG, è la persona al cui nome è iscritto il cavallo nel registro dello sport di Swiss Equestrian. L'iscrizione nel registro sportivo non corrisponde necessariamente alla proprietà civile. Per le questioni relative alla proprietà civile fa stato la banca dati per la movimentazione degli animali Identitas / Agate. Nel caso di iscrizioni a nome di più proprietarie/proprietari o di una persona giuridica o di uno pseudonimo, occorre indicare a Swiss Equestrian una persona di contatto.

## **6.7 Cambiamento di proprietaria/proprietario**

<sup>1</sup> Quando subentra un cambiamento di proprietaria/proprietario non si rilascia un nuovo passaporto. Il passaporto esistente deve essere consegnato alla nuova proprietaria/al nuovo proprietario che lo invia al segretariato di Swiss Equestrian, entro 30 giorni, per l'iscrizione della nuova proprietaria/del nuovo proprietario, sempre che il cavallo continui a partecipare alle manifestazioni secondo l'articolo 1.4.

## **6.8 Cambiamento di nome**

<sup>1</sup> Quando si cambia il nome a un cavallo occorre inviare il passaporto al segretariato di Swiss Equestrian per registrare e iscrivere il nuovo nome nel passaporto.

## **6.9 Modifiche**

<sup>1</sup> La proprietaria/il proprietario deve avvisare il segretariato di Swiss Equestrian quando si verifica un cambiamento nella situazione del cavallo iscritto al registro dello sport (vendita, morte).

## **6.10 Tasse relative al registro dello sport**

<sup>1</sup> Per ogni nuova iscrizione al registro dello sport, cambiamento di proprietaria/proprietario o di nome, nonché per la conferma dell'iscrizione, è necessario pagare una tassa.

<sup>2</sup> La cancellazione dell'iscrizione nel registro dello sport è gratuita.

## **6.11 Qualifica del cavallo**

<sup>1</sup> I cavalli devono essere qualificati per una prova il giorno dell'apertura della fase di iscrizione. I regolamenti dei Campionati Svizzeri, Cantionali e Regionali possono prevedere delle regole differenti. Quando c'è una limitazione dell'età, è l'anno di nascita al momento della partenza che è determinante.

## **7. Concorrenti**

### **7.1 Qualifica delle/dei concorrenti**

<sup>1</sup> La partecipazione a manifestazioni assoggettate ai regolamenti e/o alle direttive di SE è riservata esclusivamente alle/ai titolari di una licenza o di un brevetto rilasciato di SE e che hanno pagato la tassa per l'anno in corso. Le eccezioni sono previste nei regolamenti delle discipline e nelle direttive.

<sup>2</sup> Tutte le/tutti i concorrenti che partecipano alle manifestazioni sopra menzionate devono essere iscritti a una società o a una federazione associata quale membro a pieno titolo a SE.

L'affiliazione ad una società deve essere precisata nella forma richiesta da Swiss Equestrian. Il controllo spetta alle società ed alle federazioni cantionali o della disciplina.

### **7.2 Partecipazione a manifestazioni internazionali e nazionali all'estero**

<sup>1</sup> La partecipazione a manifestazioni internazionali (CI) è disciplinata dai regolamenti della FEI o della federazione internazionale competente per la disciplina in questione.

<sup>2</sup> L'autorizzazione di partecipazione è di competenza della disciplina interessata. Per la partecipazione a concorsi internazionali, le rispettive discipline possono richiedere che dei criteri minimi siano rispettati. Per i campionati di allevamento occorre consultare dapprima l'organizzazione di allevamento di competenza.

<sup>3</sup> Per partecipare a manifestazioni nazionali (CN) all'estero è necessario richiedere un'autorizzazione scritta (licenza temporanea) alla FN del rispettivo paese, rilasciabile unicamente su presentazione di un accordo scritto della disciplina in questione. Tale approvazione deve essere richiesta al segretariato di Swiss Equestrian prima del termine d'iscrizione.

### **7.3 Brevetto/Licenza**

<sup>1</sup> Le modalità per l'ottenimento, il rinnovo e la categorizzazione del brevetto e della licenza sono determinati da Swiss Equestrian.

### **7.4 Ritiro del brevetto o della licenza**

<sup>1</sup> La commissione per le sanzioni può ritirare un brevetto o una licenza qualora il comportamento della/del titolare ne giustifichi il ritiro.

<sup>2</sup> Il diritto di ricorso è disciplinato dal regolamento di giustizia.

## **7.5 Tenuta**

<sup>1</sup> I regolamenti e le direttive delle singole discipline prescrivono in modo completo la tenuta obbligatoria.

## **7.6 Uso del telefono cellulare a cavallo o durante la guida di un attacco**

Alle concorrenti e ai concorrenti non è consentito tenere in mano né utilizzare un telefono cellulare o qualsiasi altro dispositivo simile mentre montano a cavallo o conducono un attacco. Questo divieto vige sull'intera area del concorso, e vale per qualsiasi persona che monti a cavallo o conduca un attacco.

L'uso di un solo auricolare (cuffia/auricolare) è consentito al di fuori del percorso o del rettangolo, purché i regolamenti specifici delle discipline non prevedano disposizioni contrarie. Tale utilizzo è ammesso unicamente se la sicurezza delle concorrenti e dei concorrenti, nonché quella dei cavalli, non è compromessa e se lo svolgimento dell'allenamento o della preparazione non viene disturbato. Gli ufficiali si riservano il diritto di limitare o vietare tale utilizzo in qualsiasi momento qualora ritengano che esso comporti un rischio

## **7.7 Pubblicità**

<sup>1</sup> Per ciò che concerne la pubblicità sull'abbigliamento delle/dei concorrenti e dei groom e su cavalli, finimenti, briglie e vetture, si applicano le rispettive prescrizioni della FEI oppure della federazione internazionale competente.

<sup>2</sup> Le concorrenti e i concorrenti che partecipano a manifestazioni soggette ai regolamenti e/o alle direttive di Swiss Equestrian sono informati che foto e video possono essere realizzati dall'organizzatore, dai suoi partner o da media accreditati. Swiss Equestrian non è responsabile per la realizzazione o l'utilizzo di tali riprese; questa responsabilità ricade sull'organizzatore, il quale è tenuto a rispettare le disposizioni di legge vigenti, in particolare la Legge federale sulla protezione dei dati (LPD).

Le richieste relative all'utilizzo di materiale fotografico o video devono essere rivolte all'organizzatore. In caso di utilizzo di tali foto o video da parte di Swiss Equestrian, le richieste possono essere indirizzate direttamente alla segreteria centrale.

## **7.8 Doping umano**

<sup>1</sup> Tutte le/tutti i concorrenti che partecipano a manifestazioni, di cui all'articolo 1.4, sono assoggettate/assoggettati allo statuto di Swiss Sport integrity in materia di doping.

## **7.9 Identificazione Para-Equestre (PEID)**

Tutte le amazzone/tutti i cavalieri e tutte le/tutti i conducenti Para necessitano di un'identificazione Para-Equestre (PEID) per essere ammesse/ammessi ai test Para. Su quest'identificazione sono indicati i limiti della funzionalità (gradi I– IV, risp. CD I + II) come pure gli aiuti autorizzati.

La PEID può essere utilizzata come autorizzazione alla partenza in caso di gare regolari. Per contro, sulla carta PEID non è specificato che:

- il trotto può essere effettuato seduto e/o sollevato in tutte le gare e in tutte le categorie;
- il cavallo può essere lavorato sino a 30 minuti al giorno da una persona diversa, ma debitamente contrassegnata (p. es. allenatrice-allenatore/coach) per i gradi I, II e III, ma durante gli ultimi 15 minuti prima dell'inizio della gara il cavallo deve essere montato soltanto dall'atleta e senza aiuti;

- il saluto viene eseguito unicamente con un cenno della testa, senza togliere il casco e mantenendo il contatto con le redini con entrambe le mani ; questo vale anche per la premiazione;
- è a libera scelta l'utilizzo di una briglia con morso e filetto o solo con filetto.

È obbligatorio indossare un casco in tutte le categorie.

La PEID è emessa da una/un "classifier" riconosciuto dalla FEI. La ripartizione in gradi I, II, III, IV e V, risp. CD I e CD II, si riferisce unicamente ai problemi fisici e sensoriali relativi ai cinque sensi e non ha nessuna relazione con le attitudini sportive ed equestri.

L'atleta deve sempre poter presentare la PEID durante tutte le manifestazioni. Possono essere utilizzati unicamente gli aiuti e l'equipaggiamento indicati sulla PEID, rispettivamente sulla Classification Master List di Swiss Equestrian : il mancato rispetto di questa regola comporta l'eliminazione.

## **7.10 Categorie d'età**

<sup>1</sup> Pony: possono concorrere in gare "P" atlete/atleti fino alla fine del loro sedicesimo anno d'età. (FEI 12-16).

<sup>2</sup> Children: possono concorrere in gare "Ch" atlete / atleti a partire dal loro dodicesimo anno fino alla fine del loro quattordicesimo anno d'età (uguale alla FEI).

<sup>3</sup> Junior: possono concorrere in gare "J" atlete/atleti a partire dal loro dodicesimo anno sino alla fine dell'anno in cui compiono 18 anni (FEI 14 – 18 anni).

<sup>4</sup> Giovani Amazzoni/Cavalieri: possono concorrere nelle categorie "Y" atlete/atleti a partire dal loro sedicesimo anno fino alla fine dell'anno in cui compiono 21 anni (uguale alla FEI).

<sup>5</sup> Per le discipline non soggette alla FEI si applicano i limiti d'età stabiliti dalla federazione internazionale competente oppure dai regolamenti SE della disciplina corrispondente.

## **8. Provvedimenti della Federazione**

### **8.1 Procedura e responsabilità**

<sup>1</sup> La procedura e le responsabilità relative ai provvedimenti di Swiss Equestrian sono regolamentate dall'Allegato I.

<sup>2</sup> L'Allegato I è parte integrante del RG.

## **9. Proteste e Ricorsi**

### **9.1 Procedura e responsabilità**

<sup>1</sup> La procedura e le responsabilità relative alle proteste e ai reclami sono regolamentate dall'Allegato II.

<sup>2</sup> L'Allegato II è parte integrante del RG.

## **10. Disposizioni finali**

### **10.1 Entrata in vigore**

<sup>1</sup> La presente edizione del Regolamento Generale entra in vigore il 17 dicembre 2025 ed è valido a partire dal 01.01.2026.

<sup>2</sup> In caso di divergenze tra il testo italiano e quello tedesco, fa stato il testo tedesco.

## **10.2 Pubblicazioni**

<sup>1</sup> Website: organo d'informazione ufficiale di Swiss Equestrian.

<sup>2</sup> Le modifiche di regolamenti e direttive sono pubblicate sul sito Internet di Swiss Equestrian

## 11. Allegato I – Provvedimenti della Federazione

### L'Allegato I del RG è parte integrante del RG

#### 11.1 Infrazioni

<sup>1</sup> Le infrazioni a statuti, regolamenti e direttive e prescrizioni di Swiss Equestrian, di cui la giuria viene a conoscenza nel corso di una manifestazione, vengono sanzionate. La giuria deve annunciare alla Commissione per le Sanzioni (COSA) le infrazioni che non rientrano nelle proprie competenze tramite una denuncia scritta motivata.

<sup>2</sup> Commette un'infrazione colei/colui che tra l'altro :

- a) reca danno alla reputazione di una delle discipline di Swiss Equestrian;
- b) maltratta un cavallo;
- c) in occasione dell'iscrizione di un cavallo al registro, o nel corso della partecipazione o dello svolgimento di una gara, induce in errore, tenta di farlo o fornisce aiuto o incoraggiamento in tal senso;
- d) in una gara di qualsiasi genere utilizza, tenta di utilizzare o fornisce aiuto o incoraggiamento a utilizzare su un cavallo una sostanza dalla "FEI Equine Prohibited Substances List" in vigore;
- e) fa consapevolmente partecipare a una manifestazione un cavallo che potrebbe trasmettere una malattia contagiosa;
- f) non rispetta una disposizione dettata da Swiss Equestrian, dal comitato di organizzazione o dalla giuria, in virtù delle loro competenze;
- g) disturba o compromette lo svolgimento regolare di una gara o di una manifestazione, si comporta in modo inappropriato prima, durante o dopo una manifestazione o non rispetta le regole della buona educazione;
- h) organizza una manifestazione antiregolamentare o vi partecipa;
- i) in qualità di organizzatore / organizzatrice, membro del comitato di organizzazione o membro della giuria non adempie agli obblighi che le/gli spettano, in virtù delle disposizioni di Swiss Equestrian;
- j) non dà seguito, in assenza di un valido motivo, a una convocazione che lo cita come testimone o come esperta/esperto davanti alla giuria, al comitato di Swiss Equestrian, alla commissione per le sanzioni o al tribunale della federazione;
- k) intralcia o ritarda le indagini relative a un'infrazione ai regolamenti e/o alle direttive;
- l) non osserva una decisione vigente della commissione per le sanzioni o del tribunale della federazione;
- m) partecipa come concorrente a una manifestazione con un cavallo sotto l'influsso di una sostanza dalla "FEI Equine Prohibited Substances List", purché non provi di aver preso tutte le misure coscienziose possibili per impedire il doping;
- n) partecipa come concorrente a una manifestazione sotto l'influsso di una sostanza o di un metodo proibito secondo la «Lista delle sostanze e dei metodi vietati (lista doping)» di Swiss Sport Integrity
- o) in veste di concorrente o membro di un gruppo, rifiuta o fa fallire un controllo antidoping al di fuori di una manifestazione, o che fa uso intenzionale o per

negligenza di sostanze vietate;

- p) si è iscritto ma non ha pagato entro il termine di iscrizione, partecipa con un cavallo non iscritto al registro sportivo della federazione o non ha pagato l'iscrizione annuale del cavallo, oppure non ha pagato la tassa annuale per la licenza/il brevetto.

## **11.2 Provvedimenti della giuria**

<sup>1</sup> La giuria può :

- a) lanciare un avvertimento, gli avvertimenti vengono pubblicati nell'organo ufficiale di pubblicazione della SE e nel sito web della SE; il secondo avvertimento, durante un periodo di 12 mesi, dà luogo a una denuncia presso la commissione per le sanzioni;
- b) sospendere dalla propria funzione qualsiasi persona soggetta alla sua autorità, previa informazione dell'organizzazione;
- c) squalificare le proprietarie/i proprietari, le/i concorrenti o i cavalli da una gara;
- d) vietare alle proprietarie/ai proprietari, alle/ai concorrenti o ai cavalli di partecipare a ulteriori gare della manifestazione;
- e) in casi gravi, escludere proprietarie/proprietari e/o concorrenti dal terreno della manifestazione.

<sup>2</sup> La /il presidente della giuria deve annunciare le sanzioni per iscritto al segretariato della Swiss Equestrian entro 3 giorni. In casi gravi, è possibile presentare alla commissione per le sanzioni proposte giustificate di sanzioni o di sospensione contro concorrenti e/o cavalli.

<sup>3</sup> La giuria deve escludere da una manifestazione :

- a) proprietarie/proprietari e concorrenti (esse stesse/essi stessi e tutti i loro cavalli) che commettono un atto fraudolento;
- b) proprietarie/proprietari e concorrenti (esse stesse/essi stessi e tutti i loro cavalli) che hanno commesso infrazioni gravi ai regolamenti, alle direttive o alle proposizioni;
- c) proprietarie/proprietari e concorrenti (esse stesse/essi stessi e tutti i loro cavalli) che non rispettano immediatamente i provvedimenti disposti dalla giuria;
- d) i cavalli che, dal punto di vista medico-veterinario, sembrano non essere in condizione di partecipare alla gara in questione;
- e) i cavalli, il cui comportamento nel percorso o in campo prova rappresenta visibilmente un pericolo per la/il concorrente o per terze persone;
- f) i binomi che non soddisfano le esigenze richieste.

<sup>4</sup> La giuria deve escludere da una gara :

- a) e/i concorrenti che non si presentano per tempo alla partenza;
- b) le proprietarie/i proprietari e le/i concorrenti che non rispettano gli ordini della/dello starter;
- c) tutte le proprietarie/tutti i proprietari e i loro cavalli, nonché le/i concorrenti che non rispettano le prescrizioni dei regolamenti, delle direttive e le disposizioni della giuria;
- d) i cavalli e/o le/i concorrenti non qualificate/qualificati per la gara in questione.

<sup>5</sup> La procedura e il diritto di ricorso sono disciplinati dal regolamento di procedura.

### 11.3 Provvedimenti degli organi sotto la giurisdizione della federazione

<sup>1</sup> Gli organi sotto la giurisdizione di SE possono prendere i provvedimenti seguenti, con o senza la pubblicazione nell'*organo di pubblicazione di Swiss Equestrian*.

- a) ammonimento;
- b) multa fino a fr. 8'000.– a organizzatrici/organizzatori, società, concorrenti e proprietarie/proprietari;
- c) sospensione a società, esclusione e/o divieto a persone o cavalli, a tempo determinato o indeterminato;
- d) ritiro provvisorio o definitivo del brevetto o della licenza;
- e) squalifica;
- f) squalifica automatica di un cavallo da tutte le gare di una manifestazione durante la quale era sotto l'influsso di una sostanza secondo la "FEI Equine Prohibited Substances List";
- g) divieto di partenza per un cavallo in tutte le manifestazioni in Svizzera e all'estero dal momento in cui, durante una manifestazione, era sotto l'influsso di una sostanza secondo la "FEI Equine Prohibited Substances List".
- h) tutte le sanzioni che sembrano appropriate, in particolare gli ammonimenti, le sospensioni limitate nel tempo o illimitate, i ritiri provvisori o definitivi del brevetto o della licenza contro persone sottomesse alla giurisdizione di Swiss Equestrian e sulle quali è stata emessa una sentenza cresciuta in giudicato da un'autorità penale o da Swiss Sport Integrity per qualsiasi tipo di reato in relazione allo sport equestre che abbia arrecato danno alla reputazione di questo sport o di Swiss Equestrian. Ciò si applica in particolare ai reati contro l'integrità fisica o la vita, gli abusi sessuali o i reati contro la protezione degli animali o dell'ambiente.

<sup>2</sup> La/il Presidente della commissione per le sanzioni può, previa richiesta scritta motivata del Comitato, dei membri del comitato tecnico di una disciplina, di una commissione o di una giuria, pronunciare un divieto di partenza provvisorio, rivolto a persone o a cavalli. La durata di tale decisione provvisoria è limitata a quattro settimane.

Per i casi citati alla lettera h, la commissione delle sanzioni può, su domanda del comitato motivata per iscritto, emettere una sospensione immediata provvisoria di persone prima che una sentenza sia cresciuta in giudicato, nella misura in cui tale sospensione sia appropriata per il mantenimento o il ripristino della reputazione dello sport equestre, rispettivamente di Swiss Equestrian.

<sup>3</sup> La procedura e il diritto di ricorso sono disciplinati dal regolamento di giustizia.

## **12. Allegato II – Proteste e Ricorsi**

**L'Allegato II del RG è parte integrante del RG.**

### **12.1 Oggetto delle proteste**

<sup>1</sup> Si può presentare protesta rispetto ai fatti seguenti entro i tempi indicati di seguito :

- a) contro le installazioni tecniche (p. es. dimensioni e posizione degli ostacoli; distanze, tracciato, stato della pista, ecc.) entro l'inizio della gara in questione;
- b) contro le decisioni della giuria o del comitato di organizzazione, la qualificazione di concorrenti, proprietarie/proprietari o cavalli, nonché contro qualsiasi atto antiregolamentare entro i 30 minuti che seguono la premiazione o la proclamazione dei risultati della gara in questione.

### **12.2 Legittimazione attiva**

<sup>1</sup> I membri del comitato, la segretaria/il segretario generale, i membri delle direzioni delle discipline e le/i giudici nazionali della disciplina interessata, i membri del comitato di organizzazione, i membri della giuria, le/gli ufficiali della manifestazione in questione, le proprietarie/i proprietari dei cavalli che partecipano a una gara di tale manifestazione, le/i concorrenti che presentano un cavallo a una gara e le persone con un mandato scritto per rappresentare una proprietaria/un proprietario o una/un concorrente hanno il diritto di presentare una protesta presso la giuria.

### **12.3 Forma delle proteste**

<sup>1</sup> Le proteste devono essere consegnate per iscritto alla /al presidente di giuria in esemplare unico e devono descrivere esattamente i fatti, i motivi precisi e le prove a disposizione.

### **12.4 Anticipo delle spese**

<sup>1</sup> Colei/colui che presenta una protesta deve depositare allo stesso tempo un anticipo delle spese di fr. 300.– presso la giuria, a meno che non stia depositando la protesta in veste di membro del comitato Swiss Equestrian, di segretaria/segretario generale, di membro del comitato tecnico della disciplina interessata, membro del comitato di organizzazione, membro della giuria o ufficiale della manifestazione in questione.

<sup>2</sup> Se la protesta è accolta, l'anticipo delle spese deve essere rimborsato.

<sup>3</sup> Se la protesta è rifiutata, l'anticipo delle spese va a favore dell'organizzatore.

### **12.5 Risoluzione delle proteste**

<sup>1</sup> La giuria deve definire le proteste immediatamente e per iscritto, giustificando la propria decisione e rispettando il diritto di essere ascoltata/ascoltato. Se tale diritto non viene rispettato, è possibile fare ricorso.

<sup>2</sup> Nel caso in cui la giuria ritenga di non poter prendere una decisione immediata, deve far sì che la protesta venga trattata e chiusa al più presto possibile.

<sup>3</sup> Qualora non sia possibile prendere una decisione in merito ad una protesta contro la qualificazione di una proprietaria/un proprietario, di una/un concorrente o di un cavallo prima dell'inizio di una gara in questione, la/il concorrente, risp. il cavallo può partire «sotto protesta». La proprietaria/ il proprietario o la/il concorrente ottiene il diritto ad eventuali premi vinti soltanto quando la protesta viene risolta definitivamente a suo favore.

## **12.6 Non validità delle proteste**

<sup>1</sup> Le proteste assoggettate a un anticipo delle spese ma per le quali tale anticipo non è stato versato, oppure le proteste presentate al di fuori dei tempi previsti, non sono valide.

## **12.7 Diritto di ricorso**

<sup>1</sup> Il diritto di ricorso è disciplinato dal regolamento di giustizia.

## **13. Allegato III – Procedura da adottare in caso di sanguinamento dei cavalli**

### **L'Allegato III del RG è parte integrante del RG.**

Per principio, se si sospetta che vi sia sangue fresco sul corpo di un cavallo è necessario far eseguire un controllo da parte della / del presidente della giuria o della veterinaria addetta/del veterinario addetto al concorso. A tale scopo occorre interrompere il riscaldamento del cavallo in questione oppure la gara ad opera della /del presidente della giuria. Se l'interruzione non è possibile bisogna sottoporre il cavallo al controllo subito dopo il termine della gara.

Se la causa del sanguinamento non può essere stabilita, la veterinaria/il veterinario deve compiere un accertamento più approfondito. In base alla localizzazione del punto esatto del sanguinamento, si procede a squalificare il cavallo oppure ad autorizzarlo per la partenza.

Se in un cavallo si riscontra la presenza esterna di sangue in zone del corpo normalmente sollecitate dall'amazzone/dal cavaliere (con le mani, le gambe, gli speroni, il frustino o altri strumenti), occorre squalificarlo e non autorizzarlo alla partenza.

Invece in caso di sanguinamento in parti del corpo non sollecitate direttamente dall'amazzone/dal cavaliere, spetta alla /al presidente della giuria responsabile decidere se il cavallo va squalificato oppure se può essere autorizzato alla partenza e continuare quindi con la gara. Per prendere questa decisione, se lo ritiene necessario la /il presidente della giuria può avvalersi del parere della veterinaria addetta/del veterinario addetto al concorso.

Inoltre, sulla base di ulteriori accertamenti, la /il presidente della giuria decide se concedere al cavallo l'autorizzazione anche per altre partenze.

Conformemente all'articolo 2.4. RG, l'eventuale decisione della /del presidente della giuria di squalificare il cavallo è definitiva e non può essere contestata.